

CONVENZIONE

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI AGGREGAZIONE

tra

- **Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio – ARDiS**, con sede legale in Trieste, salita Monte Valerio n. 3, codice fiscale 01241240322 (di seguito denominata ARDiS) in persona del Direttore generale e legale rappresentante dott. Pierpaolo Olla, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenda stessa;

e

- **Università degli Studi di Trieste**, con sede legale in Trieste, piazzale Europa n. 1, codice fiscale 80013890324 (di seguito denominata "Università"), in persona del Magnifico Rettore prof. Roberto Di Lenarda, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2022
- d'ora innanzi denominate congiuntamente le Parti.

PREMESSO CHE

- la legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 "Norme in materia di diritto allo studio universitario" prevede all'articolo 26, comma 1, lettera f) che l'ARDiS eroghi contributi per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive agli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché agli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, al fine di favorire il migliore inserimento degli studenti stessi nell'attività universitaria;
- che le "Linee guida per l'attuazione, da parte di ARDiS, delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) - art. 8 della legge regionale 21/2014 - Triennio 2021/2024 Anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024", approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 973 di data 1 luglio 2022 stabiliscono al paragrafo 5.6 che i servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono finalizzati a favorire lo sviluppo delle attività promosse o realizzate in questi settori, anche dagli studenti, e sono gratuiti ovvero

- a prezzi agevolati applicati dai soggetti con i quali l'ARDiS ha stipulato un contratto, in proporzione con i fondi stanziati ad hoc e disponibili a bilancio;
- che, in particolare, al paragrafo 6.6 "Contributi per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive" del "Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) - art. 9 della legge regionale 21/2014 - Triennio 2021/2024 Anni accademici 2021/2022, 2022/2023, 20223/2024", approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 974 di data 1 luglio 2022, è stabilito che i servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi vengono finanziati mediante la concessione di contributi o mediante un corrispettivo per il servizio a favore dei soggetti realizzatori, anche per il tramite di apposite convenzioni con le università;
 - che l'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del proprio Statuto, sostiene le iniziative promosse e autogestite dagli studenti nei campi della cultura, dello sport e del tempo libero in quanto momenti di valorizzazione nel percorso formativo e di partecipazione attiva alla vita dell'Ateneo, ricomprendendo nella locuzione "studenti": gli studenti dei corsi di laurea triennale e specialistica o a ciclo unico, i dottorandi, gli iscritti a Master universitari e gli specializzandi regolarmente iscritti all'Università degli studi di Trieste;
 - che in tal senso l'Università stessa ha adottato, con decreto rettorale n. 886/2020 di data 1 novembre 2020, il "Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi" disciplinante le condizioni e le modalità per l'accesso delle Associazioni studentesche e dei Gruppi di studenti alle forme di finanziamento concesse dall'Ateneo, le modalità di assegnazione della quota di finanziamento destinata al Consiglio degli Studenti e alle Liste studentesche per le attività politiche nonché le modalità per l'assegnazione annuale degli spazi destinati dall'Università alle Associazioni;
 - che ARDiS organizza l'attività sportiva nell'ambito universitario in collaborazione con le associazioni sportive universitarie e le federazioni sportive, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida;
 - che per quanto riguarda i servizi culturali e di aggregazione si ritiene opportuno semplificare e razionalizzare la spesa dei servizi stessi a favore degli studenti trasferendo i fondi a ciò destinati da ARDiS all'Università.

Tutto ciò premesso e considerato,

le Parti stipulano e convengono quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto la definizione degli impegni tra le Parti in merito all'erogazione di contributi per servizi culturali e di aggregazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera f) della legge regionale 21/2014, con riferimento:
 - a) ai termini di versamento da parte di ARDiS delle somme dedicate;
 - b) alle modalità di erogazione dei contributi;
 - c) ai criteri ed alle modalità per la rilevazione annuale dei contributi assegnati ed erogati.

Articolo 2 – Determinazione del contributo finanziario

1. La somma da assegnare all'Università per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di aggregazione in materia di diritto allo studio universitario viene determinata annualmente dal Direttore generale di ARDiS.

Articolo 3 - Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi per attività culturali e di aggregazione vengono assegnati e versati dall'Università secondo le modalità previste dal "Regolamento per le attività culturali e sociali delle associazioni e gruppi studenteschi" dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 886/2020 di data 1° novembre 2020.

Articolo 4 – Criteri e modalità di rendicontazione dei contributi

1. L'Università entro il 10 settembre dell'anno successivo al versamento dell'importo assegnato da ARDiS effettua la rendicontazione delle somme effettivamente liquidate ed erogate a titolo di contributi per attività culturali e di aggregazione e ne comunica gli esiti ad ARDiS.
2. I dati relativi alla suddetta rendicontazione riguardano l'indicazione dei destinatari dei contributi e delle attività svolte con i contributi assegnati.
3. L'Università restituisce i fondi residui ad ARDiS entro il 30 settembre di ogni anno, proporzionalmente al finanziamento erogato da ARDiS rispetto al fondo complessivamente ripartito.

Articolo 5 – Modalità e termini di versamento delle somme assegnate

1. ARDiS e l'Università si comunicano reciprocamente, entro il mese di settembre di ciascun anno, le proprie ipotesi di assegnazione per le attività culturali e sociali studentesche che saranno iscritte sul proprio rispettivo budget dell'anno successivo.
2. ARDiS provvede al versamento dell'importo assegnato entro il 30 maggio di ciascun anno.
3. In sede di prima applicazione della convenzione ARDiS provvede al versamento dell'importo assegnato entro il 10 settembre dell'anno corrente.

Articolo 6 – Pubblicità delle iniziative

1. Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione delle iniziative e delle attività finanziate con i fondi erogati ai sensi della presente convenzione.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

1. I dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali e di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 8 – Normativa di riferimento

1. A tutti gli effetti e per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le vigenti norme in materia per le Pubbliche Amministrazioni e in particolare la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Articolo 9 – Efficacia e durata

1. La presente convenzione è efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

Articolo 10 – Spese

1. L'imposta di bollo è assolta dall'Università ai sensi del D.M. 17/06/2014.
2. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.
3. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

4. Le spese inerenti alla presente convenzione, qualora dovute, sono a carico delle Parti in conformità alla vigente normativa.

Articolo 11 – Controversie

1. Per eventuali controversie derivanti dal presente atto, non altrimenti risolvibili, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Letto, approvato e sottoscritto

Agenzia regionale per il Diritto allo Studio - ARDIS

Il Direttore generale
dott. Pierpaolo Olla
(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Trieste

Il Rettore
prof. Roberto Di Lenarda
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.